

## C O M U N E S A N T O S T E F A N O D I S E S S A N I O P R O V I N C I A D I L ' A Q U I L A

### V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 14 DEL REG.	OGGETTO: Affidamento in house providing del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. COGESA s.p.a.
DATA 29-03-2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17:00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria con appositi avvisi, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

<b>SANTAVICCA FABIO</b>	<b>P</b>	<b>MARINELLI MARINA</b>	<b>A</b>
<b>RANIERI CLAUDIA</b>	<b>P</b>	<b>IAFRATE ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FULGENZI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>LAZZARO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>CAMPOVERDE PATRIZIA</b>	<b>A</b>	<b>MASCIOLA BRUNO</b>	<b>P</b>
<b>PANNUNZIO DAULIA</b>	<b>A</b>		

Presenti n. 6
Assenti n. 3

Assessori esterni:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SANTAVICCA FABIO nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARI ROBERTO in seduta pubblica;

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 NELLE SEGUENTI RISULTANZE:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Data: 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Giola Domenico**



PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Data: 21-03-2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**SERICOLA MARIA CESIDIA**





Si dà atto che alle ore 17:25 il Consigliere Comunale, Sig.ra Daulia Pannunzio, abbandona l'aula.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199;
- La suprema Corte ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:
  - o con gara per l'individuazione del concessionario;
  - o con gara c.d. "a doppio oggetto" nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista;
  - o mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".
- Pertanto, a mente della normativa comunitaria vigente, gli enti locali, anche in forma associata, possono affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- Il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34, commi 20 e 2 ha disposto che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
- La Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico".
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all’art. 5 ha previsto che :

*“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]*

*4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

**VISTO** il comma 1 dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del quale: *“1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”.*

**CONSIDERATO CHE** l’ANAC ha approvato, con delibera n. 235 del 17/02/2017, le linee guida n. 7, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti *“Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante*

*affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016".*

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE**, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Comune di Santo Stefano di Sessanio è socio detentore di n. 1 azione in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali ed ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/09/2014 è stato approvato lo "Schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/200 fra gli enti locali soci di Cogesa S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società" e che la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 29/10/2014 da tutti i Comuni Soci del Cogesa S.p.A. Pertanto il Comune si è dotato degli strumenti necessari per procedere all'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti a Cogesa S.p.A.;

**PRESO ATTO** della Delibera Assembleare n 5/2016 del 29/12/2016 con cui il COGESA S.p.a. ha adeguato il proprio Statuto all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in modo da rendere evidente la integrazione della fattispecie dell'affidamento *in house* anche nel sopravvenuto regime del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'attività indicata nell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. rientra tra le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il punto 4.5 dell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- il punto 7.3 dell'art. 7 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è ad esclusivo capitale pubblico e con la deliberazione di C.C. n. 22 del 04/09/2014 è stato approvato il regolamento su controllo analogo congiunto nei confronti della Società COGESA S.p.A.;

**VISTA** l'attestazione della società COGESA s.p.a. trasmessa a questo Ente a mezzo posta elettronica in data 19/03/2019, avente ad oggetto "*Calcolo della prevalenza su fatturato al 31/12/2018*"

dalla quale risulta che la medesima società al 31/12/2018 ha realizzato oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale:

*“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

**CONSIDERATO** che al fine dell'effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed inviarla all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2018 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa con i Comuni nell'ambito territoriale omogeneo della Bassa Valle dell'Aterno, con il quale, prendendo atto dell'unitarietà del progetto del servizio integrato dei rifiuti nei Comuni di Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, San Benedetto in Perillis, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi si individua come obiettivo l'applicazione graduale nel tempo di una tariffa unica comprensoriale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 09/03/2018 con la quale è stata disposta la trasformazione del sistema di raccolta da misto in domiciliare a decorrere dal 16/04/2018 e fino alla naturale scadenza dell'affidamento;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2018 con la quale si è prorogata, per garantire la prosecuzione del servizio di pubblica utilità, fino al 31.12.2018 la convenzione in essere con la società COGESA s.p.a.;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2018 con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani COGESA s.p.a.;

**CONSIDERATO**, pertanto, che alla data del 31/12/2018 l'affidamento del servizio alla società COGESA spa è scaduto;

**CONSIDERATA** la necessità di approvare un nuovo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e la società in house che preveda le modalità di gestione del servizio ed i costi di cui tener conto nei redigenti prossimi bilanci;

**VISTO**

- La Relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, All. A., redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 ss.mm.ii., composta da:
  - o All. A1: Relazione redatta dal Comune di Santo Stefano di Sessanio nella quale si dà opportunamente conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento dei servizi “in house” a Cogesa S.p.A. di

Sulmona, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, considerato che sono previste compensazioni economiche e si riporta inoltre l'analisi di efficienza ed economicità della scelta

o All. A2: Relazione redatta dalla soc. Cogesa S.p.A.;

**VISTI**, altresì:

- All. B: Preventivo di spesa – Costi Operativi di Gestione relativo al ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2019;
- All. C: Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani composto da n. 19 articoli, redatto in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che la L. R. Abruzzo n. 36/2013 prevede che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto nella durata, delle funzioni dell'AGIR, con particolare riferimento all'art.17 della L.R. 36/2013 comma 1” I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 “e comma 13 e 14 “-13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. -14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”.

**VISTA** la nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo prot. n. 327131 del 22/11/2018, trasmessa in data 23/11/2018 al Comune dell'Aquila e da quest'ultimo inviato a questo Ente in data 26/11/2018, prot. n. 2944, avente ad oggetto “*Richiesta di parere recante “Interpretazione autentica dell'art. 17 della Legge Regionale n. 36 del 21/10/2013 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). Richiesta parere” – Riscontro*”;

**DATO ATTO** che in data 30/11/2018 ha avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR;

**VISTA** la nota inviata dalla società COGESA spa prot. n. 988 del 15/02/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 422 del 15/02/2019, con la quale viene comunicata l'avvenuta iscrizione della società COGESA spa nel registro dell'ANAC;

**CONSIDERATO** che il servizio in oggetto, in quanto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presuppone l'organizzazione e la gestione complessive ed unitarie di tutte le relative fasi (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti), si dà atto che, per ragioni di complessiva convenienza economica connaturate al suddetto servizio, il graduale passaggio alla modalità di raccolta da stradale in domiciliare è stato gestito in continuità dall'affidataria *in house* la quale ha applicato la relativa tariffa tenuto conto della natura unitaria

del servizio affidatole dall'Ente e delle tariffe complessivamente applicate per le altre fasi del servizio integrato.

**VISTO** l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento, riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e segg. della L. 241/90 è il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica.

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITO**, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica richiesto a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Santo Stefano di Sessanio (All. A)*", risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata e che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 7 del 17/02/2017, vi sono i presupposti legittimanti l'affidamento *in house* prescritti nell'articolo 5 del medesimo decreto, in particolare quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5.
3. Di approvare il Preventivo di spesa – Costi Operativi di Gestione relativo al ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2019 il quale prevede un costo annuo complessivo per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti pari ad euro 32.066,46/anno oltre IVA di legge (All. B.).
4. Di approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani composto da n. 19 articoli che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. C.).
5. Di confermare il conferimento per il trattamento e lo smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti raccolti agli impianti del Cogesa S.p.A. con costi determinati sulla base dei quantitativi conferiti ed ai prezzi determinati annualmente dalla società, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali, stimato in euro 3.616,05/anno oltre IVA di legge.
6. Di affidare alla società Cogesa S.p.A. il ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità dell'*in house* per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui agli allegati elaborati tecnici-amministrativi (All. B. e All. C) con decorrenza dal 01/01/2019, a totale copertura del servizio eventualmente già svolto, e fino all'individuazione del nuovo operatore economico da parte dell'AGIR a seguito di gara d'ambito, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte

dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36.

7. Di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ai valori attuali è di € 32.066,46 (oltre IVA di legge) che verrà annualmente coperto attraverso la TARI (tariffa rifiuti).
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione
9. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Santo Stefano di Sessanio e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – *“Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati,”* all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);
10. Trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a [cogesaS.p.A..sulmona@legalmail.it](mailto:cogesaS.p.A..sulmona@legalmail.it).
11. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/20



IL SINDACO  
SANTAVICCA FABIO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARI ROBERTO

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno 09-04-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, 09-04-2019



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERICOLA MARIA CESIDIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, 29-03-2019



SEGRETARIO COMUNALE  
MARI ROBERTO



## **Allegato A**

**Relazione prevista ai sensi dell'art. 34 commi 20-21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221 per l'Affidamento *in house* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Santo Stefano di Sessanio.**

### **Prefazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 e 22 del D.L. 18/10/2012 n. 179 e successiva conversione nella legge 17/12/2012 n. 221 viene redatta la seguente relazione al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Essa è costituita dall'allegato A1 redatto dal Comune di Santo Stefano di Sessanio, nel quale vengono esplicitate le motivazioni che inducono a ritenere attualmente possibile e praticabile, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle opportunità, un affidamento "*in house*" del ciclo integrato dei rifiuti.

Analogamente costituisce parte integrante l'allegato A2 redatto dal Cogesa S.p.A., società partecipata da questo Comune, nel quale vengono descritte l'organizzazione ed il funzionamento della società, la dotazione impiantistica, le caratteristiche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e dei relativi costi.

## **Allegato A1**

### **Ragioni della scelta dell'affidamento *in house*, economicità della gestione**

#### **A. Obbligo allo svolgimento del servizio;**

#### **B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a.;**

#### **A. Obbligo allo svolgimento del servizio.**

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art. 4, cc. da 1 a 4 D.L. 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Costituzionale 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 i Comuni: concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 DLgs 507/1993.

Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il

servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D. Lgs. n. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio: spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamenti per il recupero e per lo smaltimento.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex DLgs 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Santo Stefano di Sessanio la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha applicato la TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento *in house*, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n.

AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione / trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

Con l'affidamento *in house* il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali; la scelta di un appaltatore terzo, mediante gara europea, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sulla ditta e, comunque solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale) al contrario di ciò che avviene con l'affidamento *in house* che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo. Data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, in sostanza, l'affidamento *in house* offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni sull'igiene e salute pubblica.

## **B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.**

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis"):

Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

*Nel caso in questione non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio sono interamente coperti attraverso la tariffa (TARI) pur garantendo il principio di economicità per l'utente.*

## **Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa S.p.A.**

In particolare l'affidamento *in house* ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata oggi a più operatori. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso. L'affidamento del servizio da parte del Comune di Santo Stefano di Sessanio consentirà anche alla società partecipata di coprire un'area omogenea che comprende circa sessantadue comuni del centro Abruzzo e quindi abbassare ulteriormente il valore del prezzo unitario da applicare.

L'affidamento *in house* del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un passaggio graduale, senza scosse, tra il vecchio servizio in economia, con costi elevati non solo in assoluto, ma soprattutto in relazione alla scarsa e approssimativa qualità del servizio, ad un sistema più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economia ed abbattimento di costi, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione dell'ATO unico da parte della Regione Abruzzo, disposta con la Legge Regionale n. 36/2013.

Queste considerazioni inducono a ritenere l'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio peligno, esteso anche a tutto il centro Abruzzo, l'unica soluzione logica, razionale del servizio, coerente ed in linea con le prospettive future che la Regione delinea definitivamente.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di affidare il servizio integrato dei rifiuti.

Quanto sopra con decorrenza presumibile dal 01/01/2019 e fino all'individuazione del nuovo operatore economico da parte dell'AGIR a seguito di gara d'ambito.

L'implementazione della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento della soglia attualmente prescritta sarà pertanto operata e garantita da Cogesa S.p.A. in stretta e necessaria correlazione con tale complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione e di svolgimento del servizio.

È in ogni caso doveroso precisare che la convenienza economica del Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente alle diverse attività e prestazioni svolte sul territorio.

Allo stesso modo l'offerta sconta la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, ecc. Non sono di minore rilevanza le eventuali

considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara europea per la scelta dell'affidatario.

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti il servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata.

## **Allegato A2**

### **Relazione prodotta dal COGESA S.p.A.**

#### **1. Premessa**

Il COGESA S.p.A., società totalmente partecipata da Comuni, è ad oggi il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti al trattamento finalizzato al recupero ed allo smaltimento in moltissimi Comuni soci.

La medesima società svolge la sua attività nel seguente modo:

- procede all'acquisto di beni e servizi, nonché all'appalto dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base di un Regolamento interno apposito;
- procede al reclutamento del personale ed al conferimento degli incarichi secondo criteri e modalità predeterminati in appositi regolamenti adottati nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e secondo le direttive del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- è munita di uno statuto societario perfettamente in linea con la normativa e/o giurisprudenza comunitaria e nazionale per legittimi affidamenti "in house", con particolare riferimento alla esclusività pubblica dei soci, alla prevalenza delle attività svolta a favore dei soci, rispettata comunque nell'ambito della esigenza economica dell'utilizzo ottimale della dotazione impiantistica, anche sulla base del piano regionale dei rifiuti, al controllo analogo che i soci vogliono concretizzare;
- si impegna a conseguire economie di scala nella gestione con riferimento alla intera durata programmata dell'affidamento ricevuto. Le economie potranno riferirsi in parte alle spese generali dell'azienda, all'ottimizzazione delle risorse sia umane che strumentali. Le economie così realizzate verranno destinate alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al servizio.

Il COGESA S.p.A. in quanto società totalmente ed esclusivamente pubblica, ha la possibilità di usufruire di finanziamenti pubblici (statali, regionali e provinciali) per effettuare investimenti nel settore (ad esempio, come in passato, relativi a: piattaforma di tipo "A", ampliamento discarica, impianto di trattamento meccanico e biologico, stazioni ecologiche, impianto di cogenerazione di energia elettrica da biogas di discarica, ecc.), acquisto di attrezzature e veicoli e/o innovazioni tecnologiche che possono aumentare la qualità del servizio e/o abbatterne i costi, rimodulando eventualmente gli importi del contratto di servizio in corso d'opera

Inoltre ha in dotazione il complesso impiantistico per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti urbani: Stazioni Ecologiche (in seguito S.E.), Centri di Raccolta (in seguito CdR), impianto di valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cosiddetta Piattaforma di Tipo "A" (in seguito PTA), impianto di trattamento meccanico e biologico (in seguito TMB) propedeutico al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito discarica), e contratti con impianti che producono compost di qualità.

Il Comune potrà così realizzare la completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore e non segmentando le attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti ottenendo così economie di scala rispetto ad altre soluzioni.

## **2. Dotazione Impiantistica**

L'impiantistica COGESA S.p.A. è autorizzata dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011 e risulta così costituita da:

- **piattaforma di tipo "A" (PTA)** per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, plastica, vetro, RAEE, organico, ecc.) per una potenzialità annua di 20.000 tonnellate; considerando che la percentuale di raccolta differenziata nella provincia di L'Aquila è ferma al 46,6% (riferimento Rapporto Rifiuti Regione Abruzzo anno 2016) circa si calcola che la produzione di frazioni da avviare a recupero, è pari a circa 62.656 tonnellate anno su un totale di RU della provincia di 134.457 tonnellate. Ciò significa che la PTA con la potenzialità attuale copre il fabbisogno provinciale per circa il 31,90%; questo dato andrà a scendere per l'aumento di produzione di rifiuti proveniente da raccolte domiciliari;
- **impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)** del rifiuto indifferenziato codificato al CER 20 03 01 per una potenzialità annua di **47.736 tonnellate** che per l'attuale produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato presente nella provincia di L'Aquila (circa 238 kg/ab/anno – abitanti 301.910 – RUI 71.801) equivale a soddisfare un bacino di utenza pari ad una popolazione equivalente di circa 200.571 abitanti (circa il 66,43% dell'intera provincia); questo dato andrà aumentando per lo sviluppo delle raccolte domiciliari, che comportano maggiore percentuale di raccolta differenziata, e quindi minori conferimenti al trattamento; si stima già nel biennio 2019-2020 che la produzione del R.U.I. sarà equivalente alla potenzialità dell'impianto di T.M.B. del COGESA S.p.A. il quale potrà garantire l'attività di trattamento e smaltimento di tutta la Provincia di L'Aquila (circa 300.000 abitanti);
- **discarica per rifiuti non pericolosi** per una volumetria complessiva di 330.000 mc e la cui durata, stimata per lo stato attuale di raccolta di rifiuti urbani, è di circa 10 anni; è l'unica discarica di Piano Regionale presente ed in esercizio nella Provincia di L'Aquila ed una delle poche esistenti in ambito Regionale.

## **3. Caratteristiche Tecniche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e Costi Relativi**

### ***3.1 Caratteristiche Tecniche del Servizio di Raccolta e Trasporto e Costi relativi***

Il servizio di raccolta è svolto secondo i seguenti parametri:

- l'organizzazione del servizio è stata pianificata in relazione ai seguenti parametri di progetto come: numero di utenze domestiche e non domestiche, fabbisogno delle specifiche attività non domestiche e dell'amministrazione richiedente, rete stradale, accessibilità delle strade, presenza di gradini, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro, specificità degli automezzi

- di raccolta, esistenza di centri di raccolta o stazioni ecologiche, attrezzature per il funzionamento dei centri di raccolta o stazioni ecologiche, produzione dei rifiuti urbani, obiettivi di legge da raggiungere di raccolta differenziata, ecc;
- il CCNL applicato per la valutazione economica del fabbisogno di personale è utilizzato il CCNL di Utilitalia;
  - Il costo orario industriale per attrezzature ed automezzi impiegati è determinato dalla contabilità analitica;

La Società Cogesa S.p.A. impronta la sua attività a principi di economicità ed efficacia.

Il costo totale del personale della Società ammonta al 39,24% (dato previsionale 2019) circa del valore totale della produzione.

In caso di affidamento del servizio la società si impegna ad assorbire personale già addetto al servizio in relazione al suo progetto di servizio. Ciò come strumento di tutela della occupazione.

I ricavi totali per materiali derivanti dalla raccolta differenziata ammontano ad una media percentuale del 4,11% rispetto al totale della spesa.

Il Cogesa S.p.A. fornisce inoltre ai Comuni una filiera completa del servizio, dalla raccolta e trasporto, al trattamento e conferimento in discarica e può utilizzare economie derivanti da analoghi conferimenti di servizio per gli altri Comuni soci della società nell'ambito di un bacino di utenza economico e naturale, che attualmente è stimato in circa 90.000 abitanti distribuiti su un territorio esteso di 2.500 km<sup>2</sup> circa.

### ***3.2 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini del Recupero e Costi/Ricavi relativi***

Il COGESA S.p.A. ha in dotazione diversi impianti dedicati al recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta. Essi si articolano, fondamentalmente, su due livelli di organizzazione logistica/impiantistica.

Un primo livello rappresentato dalle SE/CdR e un secondo livello, finale, rappresentato dalla Piattaforma di Tipo "A" il quale rende pronto il rifiuto per essere recuperato o già materia prima seconda quest'ultimo impianto in fase di revamping.

Sono previste la realizzazione di altre stazioni ecologiche oltre quali quella di Scoppito e il completamento di altre 6 già in esercizio. Non si esclude la possibilità di realizzarne altre nella ipotesi di espansione territoriale della Società, con ingresso di altri Comuni soci affidanti il servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa tipologia di impianto permette non solo abbattere costi di trasporto altrimenti effettuato con automezzi di piccola taglia. ma permette di servire gli utenti cittadini in ogni momento.

La Piattaforma di Tipo "A" è un impianto in cui convergono i rifiuti provenienti dalle Stazioni Ecologiche e direttamente dal servizio di raccolta. Tale impianto pubblico dedicato al recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato è unico nel suo genere nella Provincia ed uno dei pochi presente nel territorio regionale.

Il sistema tariffario di questo specifico impianto risulta essere complesso e variegato in quanto sia la lavorazione che il recupero sono articolati secondo procedure di analisi e di selezione differenti per quanto riguarda la specificità del rifiuto da avviare a recupero come ad esempio carta, cartone,

plastica (monomateriale, multimateriale leggero, multimateriale pesante, vetro, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, organico, ecc.).

Il COGESA S.p.A. applica ad ogni materiale conferito una tariffa di selezione, pressatura e stoccaggio ed allo stesso tempo rende al Comune conferitore, che abbia delegato la società nei confronti dei Consorzi di Filiera appartenenti all'accordo ANCI-CONAI (COMIECO, CO.RE.PLA., CO.RE.VE., Rilegno, CiAl, CNA, RAEE, ecc.), il contributo che gli stessi consorzi di filiera riconoscono, sulla base dei rispettivi allegati tecnici vigenti nel tempo al soggetto delegato. Si allega alla presente il sistema tariffario ad oggi vigente presso la Piattaforma di Tipo "A" del COGESA S.p.A. per Comuni soci e non soci ed i rispettivi contributi provenienti dai Consorzi appartenenti all'accordo ANCI-CONAI:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Tariffa di Conferimento per i Soci (€/ton)	Tariffa di Conferimento per i non Soci (€/ton)	Contributi dai Consorzi di Filiera (€/ton)
15 01 01	Imballaggi Cartone (1)	50,00	55,00	Come da documento tecnico allegato all'accordo quadro ANCI CONAI
20 01 01	Carta (1)	30,00	33,00	
15 01 02	Imballaggi in plastica – Monomateriale (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Leggera (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Pesante (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	
15 01 07	Imballaggi in vetro (3)	10,00	12,00	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	200,00	220,00	

(1) = Sulla base dei risultati determinati dall'analisi di qualità del rifiuto conferito, la percentuale definita come **scarto** che non è ravvisabile nell'elenco dei rifiuti catalogati come **20 01 01** e **15 01 01** sarà applicata una tariffa di smaltimento in discarica pari a **100,00 €/ton**. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.

(2) = Dove **Fe** indica la percentuale di frazione estranea o scarto presente nel materiale conferito, risultante da analisi merceologiche condotte in contraddittorio. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.

(3) = Si applicano i criteri di individuazione descritti nell'allegato tecnico Vetro dell'accordo ANCI-CONAI.

### ***3.3 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini dello smaltimento e costi relativi***

L'impianto trattamento meccanico e biologico rende il rifiuto indifferenziato conforme per essere conferito in discarica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 (di recepimento della direttiva discariche 99/31/CE) e del D.M. del 27.09.2010 "*Criteri di Ammissibilità per i rifiuti in discarica*" e ss.mm.ii.. Questo impianto ha beneficiato di un importante contributo da parte della Regione Abruzzo di 2.500.000 sulla base della delibera n. 5/2016 del CIPE. Tale finanziamento servirà a fare un revamping dell'intero impianto finalizzando lo stesso a diventare un impianto di recupero di materia e di energia con la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) come da PRGR.

Il costo complessivo delle operazioni di trattamento, smaltimento, tributo regionale ed altri oneri escluso IVA per l'anno 2019-è pari a:

- 122,96 €/ton per i Comuni non soci;
- 110,32 €/ton per i Comuni soci che non hanno raggiunto le percentuali previste dalla normativa nel corso dell'anno 2018;
- 105,72 €/ton per i Comuni soci che nel corso dell'anno 2018 hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa vigente in materia.

**Ad oggi sono le tariffe più basse praticate nella Regione Abruzzo.**

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO**

**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

L'anno 2019 addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza del Comune di \_\_\_\_\_ sono presenti:

➤ Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico nel Comune di Santo Stefano di Sessanio, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse dell'ente che rappresenta;

➤ Sig. Vincenzo MARGIOTTA nato a Pratola Peligna (AQ) il 10/08/1970 il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico del COGESA S.p.A., con sede in Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei P.I. 01400150668, dichiara di agire e stipulare in qualità di Rappresentante legale in nome, per conto ed interesse della Cogesa S.p.A. a ciò autorizzato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05/2014 in data 27/06/2014.

**Si Premette**

- Che il Comune di Santo Stefano di Sessanio è detentore di una partecipazione azionaria in COGESA S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti Locali;

- Che con delibera consiliare n. 5 del 14/05/2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di "Convenzione per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo sulla Società COGESA Spa da

*parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000”;*

- *Vista la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del D.Lgs. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 per l'affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e pubblicata sul sito internet del Comune secondo quanto disposto dall'art. 34 del D.L. 179/2012 in data 29/10/2012;*
- *Che la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società COGESA S.p.A. è stata sottoscritta da tutti i Comuni Soci;*
- *Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 del 29/10/2012 ha provveduto ad affidare in forma definitiva “in house” al Cogesa S.p.A di Sulmona il servizio di raccolta trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti fino al 31/12/2015, e successivamente prorogato agli stessi patti e condizioni fino al 31/12/2018.*
- *Che con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2018 è stato approvato protocollo d'intesa con i Comuni nell'ambito territoriale omogeneo della Bassa Valle dell'Aterno, con il quale, prendendo atto dell'unitarietà del progetto del servizio integrato dei rifiuti nei Comuni di: Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, San Benedetto in Perillis, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi si individua come obiettivo l'applicazione graduale nel tempo di una tariffa unica comprensoriale.*
- *Che con successiva delibera di Giunta Comunale n 24 del 09/03/2018 è stata disposta la trasformazione del sistema di raccolta da misto in domiciliare sulla base del preventivo di servizio (allegato 1) a decorrere*

dal 16/04/2018 e fino alla naturale scadenza dell'affidamento.

**Ciò premesso**

le parti stabiliscono quando segue:

**1) Premesse:**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

**2) Oggetto e descrizione del servizio:**

Il Comune di Santo Stefano di Sessanio, in esecuzione della delibera di cui in premessa, affida al COGESA S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La raccolta comprende anche le zone a case sparse e frazioni.

Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sono descritte in maniera analitica nel richiamato preventivo di servizio per l'implementazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Santo Stefano di Sessanio che firmato dalle parti, viene allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

**3) Durata della convenzione:**

Il servizio viene svolto dal 01/01/2019 con decorrenza dal 01/01/2019, a totale copertura del servizio eventualmente già svolto, e fino all'individuazione del nuovo operatore economico da parte dell'AGIR a seguito di gara d'ambito, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36. È espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

**4) Eventuale sviluppo del servizio:**

Le parti sono concordi sul fatto che i mezzi messi a disposizione sono

sufficienti alla esecuzione delle obbligazioni. Qualora nuove esigenze dovessero manifestarsi o a richiesta del Comune o per disposizioni normative, si procederà a revisione della presente convenzione.

**5) Obblighi e responsabilità del COGESA:**

*Il Comune non potrà in nessun caso essere chiamato in giudizio per i rapporti che intercorrano tra il personale dipendente COGESA ed il COGESA stesso.*

**6) Modalità di esecuzione dei servizi:**

*I servizi saranno espletati secondo le disposizioni Comunali sulla viabilità, con le modalità indicate nel preventivo di servizio. In caso di precipitazioni nevose il Comune dovrà effettuare lo sgombrò della neve al fine di garantire il normale processo di svuotamento delle attrezzature per la raccolta differenziata.*

*I rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti dal COGESA saranno conferiti normalmente presso l'impianto COGESA di Sulmona.*

**7) Interruzione del servizio per causa di forza maggiore:**

*Nell'ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore e interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno l'impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune dovrà darne notizia al COGESA, il quale procederà all'accertamento dei fatti e redigerà un verbale in collaborazione con il Comune.*

*Il COGESA dovrà in ogni caso, d'intesa con il Comune, porre in essere tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare danni all'utente finale.*

*Eventuali maggiori costi attribuibili per mancata vigilanza e collaborazione da parte del Comune e del Comando dei Vigili Urbani, saranno posti a carico*

del Comune.

**8) Norme di comportamento:**

*La raccolta e il trasporto di tutti i rifiuti di cui alla presente convenzione dovrà essere eseguita con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino. I mezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora si dovessero rendere necessari trasferimenti da un mezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.*

*Il COGESA dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.*

**9) Autoregolamentazione del diritto di sciopero:**

*Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia.*

*Sarà cura del COGESA comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.*

**10) Corrispettivi della gestione integrata dei rifiuti:**

*Il servizio di raccolta, trasporto in impianto, trattamento e smaltimento, trattamento e riciclo e gestione del centro di raccolta viene determinato sulla base dei seguenti elementi di costo, al netto dell'IVA di legge:*

➤ *Consumi e manutenzioni per beni, mezzi e attrezzature;*

➤ *Oneri del personale;*

➤ *Oneri e servizi diversi (noleggi, assistenze, acquisto servizi, ecc.);*

➤ *Ammortamenti, accantonamenti ed eventuali oneri finanziari;*

➤ *Spese generali;*

*Il corrispettivo che il Comune verserà al COGESA per la raccolta differenziata domiciliare è pari a complessivi € 32.066,46/anno oltre IVA, che verrà suddiviso in canoni mensili, è così distinto:*

*a) Sulla base dei su indicati elementi di calcolo il corrispettivo per il Ciclo dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (Costi di Raccolta e Trasporto RSU, Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, Altri costi) l'importo è pari a € 11.502,86/anno oltre IVA.*

*b) Sulla base dei su indicati elementi di calcolo il corrispettivo per il Ciclo della Raccolta Differenziata – Costi della Raccolta Differenziata (Frazione Organica, Carta, Plastica, Vetro, Ingombranti e Altre tipologie) l'importo è pari a € 16.947,55/anno oltre IVA, al netto del contributo CONAI pari a € 1.145,43;*

*c) Sulla base dei su indicati elementi di calcolo il corrispettivo per il Ciclo della Raccolta Differenziata – Costi di Trattamento e Riciclo (Frazione Organica, Carta e cartone, Plastica, Vetro, Ingombranti e Altre tipologie) l'importo è pari a € 3.616,05/anno oltre IVA.*

*I corrispettivi convenuti e sopra indicati saranno annualmente incrementati di una percentuale pari all'aumento del tasso d'inflazione reale riscontrato dall'ISTAT. Eventuali variazioni del costo della manodopera (aumenti contributivi obbligatori INPS/INAIL, rinnovi contrattuali CCNL, aumenti*

livelli e qualifiche contrattuali, ecc..) che si dovessero verificare anche in corso d'anno, comporterà l'immediato adeguamento del canone in proporzione alle ore effettive di impiego, (per la voce relativa al "Personale" riportata nella scheda di preventivo allegata), con applicazione dei coefficienti determinati da Utilitalia e dalle normative contributive.

Le parti concordano sull'opportunità di effettuare una verifica periodica oggettiva sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi previsti nella presente convenzione, restando salva quindi, la possibilità, di revisionare i summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato che l'espletamento delle prestazioni, di cui all'oggetto della presente convenzione abbia subito delle variazioni significative che saranno oggetto di valutazione nel corso di Comitati Tecnici di Valutazione (CTV). I costi dovuti al COGESA per il trattamento dei materiali derivanti dalla raccolta sono determinati dalle tariffe di accesso agli impianti, che sono aggiornati con cadenza annuale e deliberati dall'assemblea dei soci. Essi sono a carico del Comune. I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati dal Comune. Il servizio integrativo svolto in occasioni di particolari manifestazioni e/o festeggiamenti sarà retribuito separatamente da parte del Comune secondo le necessità di ogni singolo evento.

**11) Conferimento RR.SS.UU. presso il COGESA:**

Il COGESA conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la Piattaforma di tipo "A"; il rifiuto residuo sarà conferito presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico del COGESA. I costi di conferimento, trattamento (recupero/smaltimento) calcolati secondo le tariffe approvate dal COGESA attualmente in vigore restano a carico del Comune.

**12) Modalità di pagamento:**

*La fatturazione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio.*

*Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati sulla base delle vigenti normative relative ai pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione.*

**13) Evoluzione del servizio:**

*Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all'evoluzione dei mezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, economico e consono alle richieste dell'utenza.*

*Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio comporteranno automatiche variazioni del costo del servizio. A fronte di questo il Comune si impegna a modificare eventualmente il proprio Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti ed il corrispettivo a favore del COGESA della presente convenzione.*

**14) Verifica avvio servizio:**

*Le parti s'incontreranno, con frequenza semestrale, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie.*

**15) Spese contrattuali:**

*Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto o ad essa conseguenti, sono a carico della società COGESA SpA.*

**16) Risoluzione della convenzione:**

*Il Comune da una parte ed il COGESA dall'altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:*

*1. Il Comune, di fronte a gravi oggettive e continuative inadempienze nell'erogazione del servizio da parte del COGESA, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi ha facoltà di risolvere la convenzione. La Giunta Comunale potrà provvedere a deliberare e chiedere la risoluzione della convenzione, dopo aver intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno tre volte a distanza di 5 giorni cadauna, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima;*

*2. Il COGESA può risolvere la convenzione nel caso in cui le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione siano per esso oggettivamente onerose e non vi sia da parte del Comune il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, così come previsto dall'art. 10.*

*La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per iscritto, con raccomandata A/R o telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni.*

*Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti dal COGESA o a seguito di quanto previsto al punto due del presente articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il Comune fin d'ora s'impegna a riacquistare i beni strumentali acquistati dal COGESA per l'esecuzione dei servizi, esclusivamente per il Comune, al valore d'acquisto dedotte le quote di ammortamento effettuate nel corso degli*

*esercizi precedenti a quello della risoluzione della convenzione stessa, compreso il rateo d'ammortamento dell'anno in corso.*

**17) Controversie:**

*Per quando non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.*

*Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Sulmona.*

**18) Responsabilità e garanzie assicurative**

*Il COGESA SpA è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune di Secinaro.*

*Le parti danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea copertura assicurativa RCT/O con un massimale di € 1.500.000,00.*

**19) Disposizioni finali**

*Le prestazioni quali-quantitative minime poste a carico di Cogesa S.p.A. dalla presente convenzione costituiscono obblighi di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa. Restano fermi gli obblighi tutti posti a carico delle parti dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.*

*La presente convenzione annulla e sostituisce tutti i precedenti rapporti contrattuali in essere.*

**Cogesa S.p.A**

**Comune di Santo Stefano di Sessanio**

**L'Amministratore Unico**

**Il Responsabile del Servizio**

**(Vincenzo Margiotta)**

**( \_\_\_\_\_ )**

Per espressa approvazione ed accettazione delle clausole di cui ai nn. 3), 6), 7), 10), 11), 12),

16), 17), 18) e 19)

**Cogesa S.p.A** **Comune di Santo Stefano di Sessanio**

**L'Amministratore Unico** **Il Responsabile del Servizio**

**(Vincenzo Margiotta)** **(**



**CALCOLO DELLA PREVALENZA SU FATTURATO AL 31/12/2018**

	SOCI	SOCI	NON SOCI	NON SOCI
RICAVI RSU SOCI	€ 4.320.368,55	27,06%		
RICAVI RSU NON SOCI			€ 2.980.017,13	18,67%
RICAVI GESTIONE SERV RACC SPAZZ	€ 6.680.779,46	41,85%		
RICAVI CONF RD	€ 1.145.701,94	7,18%		
RICAVI RD FILIERE	€ 774.151,32	4,85%		
RICAVI SERVIZI DIVERSI	€ 63.789,88	0,40%		
RICAVI SERVIZI DI TRASPORTO		0,00%		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.984.791,15</b>	<b>81,33%</b>	<b>€ 2.980.017,13</b>	<b>18,67%</b>

**COGESAS.p.A.**  
Via Vicenne loc. Noce Mattei  
67039 SULMONA (AQ)  
Cod. Fisc. 92007760660  
Partita IVA 01400150668